

STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Servizi Sportivi rete di terzo settore"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in seguito denominato Codice del Terzo settore (CTS) e successive modifiche, una rete di associazioni avente la seguente denominazione : "Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Servizi Sportivi", da ora in avanti denominata "RETE C.S.S.", con sede legale nel Comune di Cagliari apartitica e aconfessionale. La RETE CSS è costituita in forma di associazione al fine di aggregare il numero minimo richiesto dalla norma, pari a 100 ENTI di terzo settore, le cui sedi legali siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome. Fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo e la conseguente iscrizione ed il riconoscimento di RETE di Terzo settore con l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme di riferimento delle associazioni di base. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende soddisfatto da parte della rete, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro RUNTS e potrà iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . A decorrere dall'iscrizione della rete nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della rete diventerà quindi " RETE CSS ETS ". La rete delle associazioni dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Una volta accreditata diventerà rete associativa a norma del disposto dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 117/2017. Laddove richiesto potrà essere accreditata o riconosciuta dalle Regioni ai fini formativi ovvero, ricorrendone i presupposti, ottenere ogni ulteriore riconoscimento senza necessità di modifica dello statuto. La rete ha durata illimitata. L'associazione potrà richiedere l'iscrizione nel Registro CONI. Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI del RAS (Sport e Salute) nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Associazioni Benemerite, dell'Ente di Promozione Sportiva o di qualsiasi altro organismo/ENTE cui la rete si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

- IL CSS non ha scopo di lucro, tutela il diritto alla libertà, è apartitico; opera senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali. È retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- Il patrimonio del C.S.S. comprensivo di ricavi, rendite, entrate comunque denominate è esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- IL C.S.S. non distribuisce utili e/o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Le quote sociali non sono cedibili e sono intrasmissibili. I proventi delle attività non possono essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali utili e avanzi di gestione, fondi o riserve possono essere esclusivamente accantonati e reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- Le funzioni del C.S.S. sono svolte in conformità al Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), nonché nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle

Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché di tutti gli altri Enti Pubblici dai quali ha ottenuto il riconoscimento.

- Il C.S.S. può stipulare convenzioni con Federazioni Sportive Nazionali, altri Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, con il CONI/RAS/CIO e il Comitato Italiano Paralimpico secondo le normative previste dal CONI stesso.
- Il C.S.S. ha facoltà di richiedere il riconoscimento da parte di altri Organi Istituzionali, Ministeri Italiani e Organismi internazionali che perseguono identiche, ovvero compatibili, finalità istituzionali. Potrà stipulare inoltre convenzioni o aderire ad Associazioni di Categoria o altri enti similari, anche aventi finalità di lucro, che abbiano interesse a sviluppare al loro interno il settore del no profit e dello sport in particolare.
- Il C.S.S. può assistere e supportare le scuole di ogni ordine e grado, sempre nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali e costituire un centro sportivo secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117; 10) .
- Il C.S.S. si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati C.S.S., oltre ad iscrivere il volontario nel registro dei volontari, assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

La rete persegue in via esclusiva o principale le finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di coordinamento mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del DLGS 117/2017 anche attraverso le proprie affiliate. Avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati il C.S.S. potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al richiamato art. 5 a condizione che siano "secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale". In particolare la rete C.S.S. si pone quale obiettivo quello di promuovere, monitorare, tutelare, rappresentare, diffondere e condividere:

rif. lett. "d) educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;"

rif. lett. "f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni; attraverso manifestazioni e incontri a tema, seminari e progetti;"

rif. lett. "k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;"

rif. lett. "l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

rif. lett. "m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

rif. Lett. "o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore

e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; rif. Lett. "p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

rif. lett. "t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti: giochi della tradizione, ginnastica finalizzata alla salute, MTB, Baseball e Rugby;

Ferma la ratio e i limiti posti dal Codice del Terzo Settore, la rete potrà svolgere le attività sopra elencate in tutte quelle espressioni e articolazioni che esse potranno assumere in concreto, svolte singolarmente o combinate tra di loro, come quelle che di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo qui di seguito si riportano:

- le attività delle associazioni in rete, includendo eventualmente l'impatto sociale, degli enti ad esse associati e la redazione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- la promozione e lo sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli ENTI associati;
- la disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo, il funzionamento degli organi sociali nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza e di elettività delle cariche sociali;
- la creazione e lo sviluppo di progetti legati al welfare aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produttive territoriali esistenti, welfare indirizzato alla pratica sportiva agonistica, promozionale e del benessere senza esclusione a welfare legato alle discipline bionaturali e olistiche;
- la creazione di rapporti sinergici sul territorio di competenza relativamente alla formazione e alla didattica in campo sportivo turistico;
- lo sviluppo e la creazione di rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica ed emotiva dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in percorsi di riequilibrio attraverso lo sport non solo agonistico ed inteso come benessere e vitalità;
- lo sviluppo e la creazione di rapporti con le federazioni e gli enti del Cip, comitato olimpico italiano;
- i rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo del progetto sportivo/ turistico;
- l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare riferimento a manifestazioni agonistiche e/o amatoriali;
- l'associazionismo, quale forma e mezzo per la promozione e realizzazione delle attività culturali, assistenziali e ricreative, nonché di turismo sociale;
- la costituzione di ENTI negli ambienti di lavoro, nelle comunità e nelle istituzioni pubbliche e private, nella scuola e sul territorio - da chiunque promossi - onde stimolare, in un quadro di partecipazione democratica, le attività e le iniziative tese alla crescita civile, morale, culturale e sociale del cittadino.

Il C.S.S., inoltre, coordina l'azione di tutti gli enti affiliati al fine di promuovere la migliore efficienza e stimolare l'attività; a livello nazionale, regionale e provinciale, coordina le attività svolte da tutti i sodalizi affiliati, ancorché costituiti per attività particolari e/o di settore, promuovendone lo sviluppo e la diffusione pur nel rispetto dell'autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascun ente affiliato.

Nell'ambito delle attività svolte dall' Ente saranno poste in essere tutte le azioni atte allo sviluppo e alla pratica fattiva degli ambiti, sia trasversali che specifici, indicati nell'allegato alla Direttiva 170 del 2016 – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ufficio del Gabinetto del Miur, specificatamente:

1. didattica e metodologie
2. apprendimenti
3. alternanza scuola lavoro
4. inclusione scolastica e sociale
5. cittadinanza attiva e legalità

Nel caso in cui la rete costituita in forma di associazione si iscriva al CONI/RAS (Registro nazionale Associazioni Sportive), si adeguerà alle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI/RAS (Registro nazionale Associazioni Sportive) e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale, federazioni o discipline associate a cui delibererà se aderire svolgendo in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle attività dilettantistiche ivi compresa la formazione, didattica e preparazione sportiva. La rete costituita in forma di associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività sportive e della loro prevalenza, è effettuata dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). La rete costituita in forma di associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La rete costituita in forma di associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, comprese le locazioni finanziarie, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo avrà deliberato perché ritenuta utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Nell'ambito delle attività diverse ex art. 6 CTS, effettuare somministrazione anche di alimenti, bevande e similari, seguendo le disposizioni e le normative di riferimento. La rete costituita in forma di associazione svolgerà le proprie attività nel territorio Nazionale ed Internazionale. Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche con le finalità e con l'osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni con i quali si vorranno stipulare accordi di partnership. La rete costituita in forma di associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Essa potrà inoltre effettuare accordi di partnership con aziende, ENTI o altri soggetti per l'acquisto di attrezzature o altre merci, al fine di ottenere delle agevolazioni sugli acquisti di rete. Ogni associato potrà quindi utilizzare l'accordo di partnership della rete per ottenere i servizi, le attività, le convenzioni che sono oggetto dell'accordo di rete, e/o richiedere l'utilizzo collettivo degli stessi.

ART. 3

(Ammissione delle associazioni in rete e associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche o ENTI associati ai sensi dell'art. 35 CTS. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 117/2017. Gli Enti affiliati al C.S.S. hanno completa autonomia giuridica, amministrativa, funzionale ed organizzativa e i loro amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte. Chi intende essere ammesso come associazione affiliata dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale/p.iva, codice, atto costitutivo e statuto, codici CONI/RUNTS, nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, nome del rappresentante legale con relativi dati anagrafici;
- firma di un accordo di Partnership con la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda;

Chi intende essere ammesso come associato (persona fisica) dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3) l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda.



Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle associazioni affiliate e dei soci individuali. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. L'iscrizione in rete è intrasmissibile e la quota sociale non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4
(soci e associati)

- Gli enti associati C.S.S. (in partnership) sono sodalizi riconosciuti o non riconosciuti e associazioni sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 27 dello Statuto del CONI e dall'art. 90 della legge 289/2002, associazioni del terzo settore, ovvero associazioni che decidano di iscriversi o non iscriversi al Registro Unico del Terzo settore. Ivi compresa ogni altra realtà sociale e associativa con oggetto e finalità rientranti tra quelli del C.S.S.
- Ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del Codice del Terzo Settore, il C.S.S. associerà un numero non inferiore a 100 associazioni di promozione sociale. Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna natura in relazione all'ammissione degli affiliati. Ai fini della qualifica di rete associativa nazionale del terzo settore e dell'iscrizione nella relativa sezione del R.U.N.T.S., il C.S.S. dovrà avere tra i propri soci almeno 100 enti del terzo settore iscritti nel R.U.N.T.S. con sedi legali o operative presenti in almeno cinque regioni.
- La domanda può essere inoltrata al Consiglio Direttivo, o al Presidente.
- Gli enti affiliati entrano a far parte del C.S.S. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo C.S.S. aderiscono al

C.S.S., con un rapporto definito di "partnership" che li vincola al rispetto dello Statuto del CSS, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

- Gli enti affiliati, ai fini del loro riconoscimento, hanno l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed ai regolamenti del C.S.S., devono essere retti da statuti e regolamenti ispirati al principio di democrazia interna e di pari opportunità. Per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di Legge.
- Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto e la composizione degli organi direttivi dovranno essere trasmessi alla Segreteria Generale del C.S.S., anche con strumenti informatici.
- Gli Enti affiliati al C.S.S. hanno completa autonomia giuridica, amministrativa, funzionale ed organizzativa e i loro amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte.

L'affiliazione di un ENTE cessa in uno dei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti che hanno determinato l'affiliazione;
- b) mancata riaffiliazione nei termini previsti;
- c) recesso e scioglimento;
- d) fusione con altro ente affiliato;
- e) inattività prolungata per oltre due anni;
- f) radiazione.

Asso delle Entes

- Sono associati al C.S.C. gli enti collettivi. La loro adesione si formalizza attraverso l'affiliazione con il modulo di partnership e le persone fisiche la cui adesione si formalizza attraverso il tesseramento.
- Le persone fisiche che ricoprono cariche elettive o di nomina all'interno del C.S.S. saranno automaticamente tesserati con l'accettazione dell'incarico.
- I tesserati degli ENTI affiliati entrano a far parte del C.S.S tramite il loro tesseramento nominativamente richiesto dagli enti medesimi.
- È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti suindicati è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata. E', inoltre, sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- I tesserati cessano di appartenere al C.S.S.:
 - a) per dimissioni;
 - b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
 - c) per decesso;
 - d) per revoca della tessera a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
 - e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi;
 - f) per sospensione o espulsione;
 - g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ovvero ad eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità alla rete, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate,

4

violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dalla rete mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può presentare ricorso all'assemblea dei soci entro 15 dal giorno di notifica della deliberazione. L'associato può sempre recedere dalla rete. Chi intende recedere dalla rete deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione alla rete non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla rete non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5

(Diritti e obblighi dei soci e degli enti affiliati)



I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno un anno nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Gli enti affiliati, sottoscrivendo e accettando la domanda di affiliazione, s'impegnano – per sé e per i propri soci – all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti C.S.S., delle deliberazioni e decisioni adottate dagli organi C.S.S. nel rispetto delle singole sfere di competenza, nonché del Codice di Comportamento sportivo del CONI. I tesserati in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo secondo quanto sancito all'art.13 bis dello Statuto del CONI presso cui è istituito il Garante ed alle Norme Sportive Antidoping del CONI - NADO. Gli Enti affiliati s'impegnano a richiedere annualmente il tesseramento al C.S.S. di tutti i propri soci. I soci tesserati sono soggetti, nell'ambito dell'attività effettuata in C.S.S., alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva di cui al presente statuto.

Gli enti affiliati hanno diritto a:

- a) partecipare alle assemblee, secondo le norme del presente statuto e del regolamento;
- b) partecipare agli eventi, alle manifestazioni e all'attività sportiva amatoriale e sportivo dilettantistico e didattica e formativa organizzate dal C.S.S.;

- c) organizzare manifestazioni promozionali;
- d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi ai Partners del C.S.S.;
- e) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi attraverso C.S.S. da tutti gli Enti dai quali il C.S.S. otterrà i riconoscimenti o stipulerà convenzioni;
- f) prendere visione dei Libri sociali previa motivata istanza al Consiglio Direttivo che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. I costi necessari al rilascio di copie sono a carico del richiedente.

I soci e i tesserati sono le persone fisiche che entrano a far parte del C.S.S. attraverso il tesseramento al proprio Ente di appartenenza.

I tesserati hanno diritto:

- a) a partecipare all'attività sportiva dilettantistica e a carattere didattico e formativo;
- b) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dal C.S.S.;
- c) ad accedere, a pieno titolo, nel rispetto delle regole statutarie e regolamentari, alle cariche sociali C.S.S., purché in possesso dei requisiti richiesti.

Tutti i soci e gli associati che intendano prendere visione dei libri, registri o qualsiasi altro documento sono tenuti, previo motivata richiesta, di contribuire al pagamento degli oneri di segreteria derivanti da tali richieste.

ART. 6 (Organi)

Sono organi della rete: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente, il Direttore generale. Se previsti dalla legge saranno istituiti quali organi anche quello di controllo e di revisione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte le associazioni iscritte in rete da almeno 1 (uno) anno, siano in regola con il pagamento delle quote, rispettino i requisiti di legge. Ciascuna associazione avrà un voto in base alla composizione numerica dei propri associati, secondo i seguenti criteri:

3 voti per ogni associazione iscritta;

1 voto per ogni 100 soci iscritti al libro soci che verrà depositato di anno in anno presso la segreteria della RETE e regolarizzato attraverso le federazioni e gli EPS convenzionati con la rete stessa;

1 voto in conto al numero di atleti vincitori di una olimpiade o un campionato del mondo/europeo/internazionale/nazionale riconosciuto dal CONI o similare (un voto per atleta o per squadra);

3 voti per ogni anno di anzianità di iscrizione alla RETE;

3 voti per ogni progetto/bando condiviso con la RETE nell'annualità precedente;

1 voto per ciascun socio al quale sia stata data la benemerenzza di rete;

Ciascun associato (ENTE) può farsi rappresentare in Assemblea da un associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) ENTI associati.

Le persone fisiche associate hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 (uno) anno, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 36/21 e successivi correttivi. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione della Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- venga concordato il voto palese considerate le modalità telematiche e di esercizio del relativo diritto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento della rete;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione della rete;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati (fondazione). I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali della Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di

pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività della rete sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- organizzare eventi e manifestazioni;
- stipulare convenzioni e partnership;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali per la durata di 4 anni e rieleggibili. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto dell'incontro. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso in cui l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI/RAS (Registro nazionale Associazioni Sportive) o ad un'altra rete è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Ha la firma sociale e può aprire e gestire per conto della RETE operazioni di conto presso banche e istituti di credito.



Ogni anno viene fissato dall'assemblea, attraverso il bilancio preventivo un plafon di spesa massimo per le gestioni di spesa corrente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Direttore generale)

Il Direttore Generale è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta nominativa del Presidente a maggioranza dei voti espressi. Il Direttore Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberanti dal C.S.S., per quanto di competenza; assiste il Presidente, il Consiglio Direttivo e ne cura la redazione dei verbali; coordina gli aspetti operativi delle Parneship; di concerto con il Presidente dirige gli uffici e le strutture dell'Ente e coordina l'attività del personale dipendente; coordina le collaborazioni professionali, tecniche e di settore; è responsabile della comunicazione e del marketing e della gestione del sito internet. Firma tutti gli atti degli Organi Centrali dell'Ente. Le sue funzioni e retribuzioni saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Organo Centrale

12

Ai fini di cui al precedente art. 12, la rete ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 15

(Risorse economiche)

La rete può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

(Rendiconto)

La rete deve redigere il rendiconto annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ricorrendone i presupposti l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Ricorrendone i presupposti l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri sociali)

La rete deve tenere i seguenti libri:


- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statuari e motivo di espulsione.



ART. 19
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della rete, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 20
(Lavoratori)

La rete può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento della rete, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5- sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

24 NOV. 2023

Reg. propie	
Ipotecaria	
Catastale	
Boni	
I.N.V.I.M.	
T. S.	
TOTALE	

Registrazione a Iglesias II
 al N. 492 Mod. 3 Vol. 1
 Esatte



AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
 Ufficio Territoriale di Iglesias

Primo Vice del Direttore Provinciale
 Addetto al Ufficio Territoriale di Iglesias